

La resilienza del sistema giuridico per la tutela dei diritti dei minori nella violenza di genere e nei femminicidi*

Loretta Moramarco**

Abstract: IT. L'autore analizza il lento ma progressivo riconoscimento dei diritti delle donne come diritti umani, la nozione di violenza di genere e di violenza domestica, il sistema sanzionatorio a carico di chi agisce le diverse forme di violenza di genere. Si osserva l'assenza di una compiuta disciplina dei necessari interventi di supporto dei minori vittime di violenza assistita, che tengano conto della fragilità del rapporto genitoriale in caso di violenza domestica e degli effetti della stessa sul minore. In una prospettiva de iure condendo, si suggeriscono interventi multilivello per accrescere la resilienza del minore, della famiglia e del sistema giuridico.

EN. The author examines the slow but progressive recognition of women's rights as human rights, the concept of gender-based violence and domestic violence, and the punitive system imposed on those who commit various forms of gender-based violence. The text highlights the lack of a comprehensive framework for necessary interventions to support minors who are victims of witnessed violence. These interventions should consider the fragility of the parent-child relationship in cases of domestic violence and its effects on the minor. From a de iure condendo perspective, multi-level interventions are suggested to enhance the resilience of the child, the family, and the legal system.

Keywords: IT. Violenza di genere, violenza assistita, femminicidio, resilienza. EN. Gender-based violence, witnessed violence, femicide, resilience.

1. Famiglia e resilienza multisistemica

Sebbene la famiglia sia immaginata come luogo protetto in cui si esprime e si sviluppa liberamente il sé e la propria personalità, tradizionalmente essa è stata un luogo di prevaricazione del *pater* sui figli e sulla moglie. Non a caso, la riflessione sulla dignità della persona nella giurisprudenza attinge alle numerose pronunce in tema di illecito endofamiliare, caratteriz-

* Questo capitolo è stato realizzato con il parziale supporto finanziario, per le correlate attività di ricerca, dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia.

** Università degli Studi di Bari Aldo Moro, orcid.org/0009-0004-2183-3172.

zato dalla totale cancellazione delle esigenze emotive, affettive ed esistenziali del coniuge (Bilotta, 2019).

Il rapporto coniugale, prima della riforma del 1975 (l. 19 maggio 1975, n. 151), pone la donna sposata in una chiara dimensione di dis-parità, “giustificata” dall’esigenza di preservare l’unità familiare. Solo nel 1956 la Cassazione ha stabilito che al marito non spettava il diritto di “educare” con punizioni e violenze la moglie. La Cassazione, anche su impulso della dottrina, ha cambiato orientamento a partire dalla sentenza 22 febbraio 1956, pur con taluni tentennamenti, protrattisi nei due decenni successivi. Il c.d. delitto d’onore (*rectius* l’attenuante per l’offesa all’onore) è stato abrogato solo con l. 5 agosto 1981, n. 442. Bisogna attendere, addirittura, il nuovo secolo, con la l. 4 aprile 2001, n. 154, per l’introduzione dell’allontanamento del familiare violento, in sede civile o penale.

Nell’esaminare le politiche e gli strumenti per contrastare le violenze e gli abusi all’interno del nucleo familiare, occorre considerare che esse muovono da “istanze di dignità, integrità e sicurezza ma nel farlo disarticolano un’agenzia deputata alla sicurezza e al controllo sociale” (Cimagalli, 2014, p. 19). Come emerge dagli studi sulla resilienza multisistemica, problemi adattivi complessi richiedono approcci multiscalarari. Nel contesto familiare, partendo dalle riflessioni sulla soggettività vulnerabile (Pastore, 2021), occorre porre al centro il minore, la persona più vulnerabile della famiglia ma, allo stesso tempo quella che possiede *astounding strength and adaptability*. Gli studi condotti sulla resilienza del minore, mostrano che essa risente dell’interazione di fattori protettivi (forti relazioni di attaccamento, assistenza sanitaria adeguata, quartieri sicuri e buone scuole) e di fattori di rischio (quali la povertà, l’abuso, l’abbandono, la malnutrizione e l’assistenza sanitaria inadeguata e la mancanza di stimoli cognitivi). Adottare il punto di vista del minore, quale soggetto vulnerabile e al tempo stesso resiliente, non significa disconoscere l’esigenza di tutelare anche le altre soggettività coinvolte. La sistematica svalutazione delle donne è strettamente connessa a quella dei minori e deve essere affrontata congiuntamente ad essa (Bennet, 2009). *A world fit for children is a world fit for everyone*; il *best interest of the child* è il *best interest of the family*.

2. Violenza di genere e violenza assistita: difficoltà definitorie e incertezze applicative

La Raccomandazione generale n. 19 del 1992, del Comitato di monitoraggio dell’attuazione della CEDAW (*Convention on the elimination of all forms of Discrimination against Women*, adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 e ratificata dall’Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132), ha affermato che rientra nell’ambito della Convenzione anche la violenza di genere. Con la Risoluzione 48/104 del 1993, l’Assemblea ge-

nerale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, definendola come "ogni atto di violenza fondata sul genere", inclusa quella che avviene nel contesto domestico. La Dichiarazione conclusiva adottata all'esito della Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995 ribadiva l'esigenza di prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine. La violenza domestica è qualificata come "una questione di diritti umani" dalla Risoluzione adottata dalla 23^a sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu del 2000 ed è ritenuta urgente dalla Conferenza mondiale sulle donne di New York del 2005.

Punti di riferimento ineludibili sono pure il Trattato sull'Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3); la Carta dei diritti fondamentali (art. 21); l'art. 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, integrando la dimensione di genere nelle politiche dell'Unione; l'art. 82 TFUE, che prevede la possibilità di istituire norme minime per la tutela delle vittime di reato.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011, ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1 agosto 2014, riconosce "che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro prima emancipazione; la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere; che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". La Convenzione accoglie una nozione di violenza di genere analoga a quella disciplinata nella Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, che costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in materia. L'art. 1 chiarisce che "il termine 'violenza contro le donne' designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare, per le donne che ne sono bersagli, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata".

La Convenzione definisce 'violenza domestica' "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*,

indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dal Parlamento italiano senza modifiche, dopo un *iter* piuttosto travagliato, ma molto resta ancora da fare perché non sia un proclama privo di effettività.

Due mesi dopo la ratifica, con d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119, l'Italia ha introdotto norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di *genere*. Pur richiamando la violenza di genere, tuttavia, la legge non la definisce mentre contiene la nozione di “violenza domestica” (o violenza intrafamiliare) e di “violenza assistita”. L'art. 3 del decreto-legge si ispira alla definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul, con alcune differenze: deve trattarsi di fatti gravi ovvero non episodici; il termine “*partner*” è sostituito da “persone legate da relazioni affettive”. La norma stabilisce che la violenza domestica, ai fini dell'applicazione della misura preventiva extra penale dell'ammonizione da parte del questore nei confronti di chi abbia commesso, in ambito domestico, il reato di percosse (581 c.p.) o di lesioni personali lievissime non aggravato da altra previsione che le renda procedibili di ufficio (art. 582, co. 2, c.p.), è riferibile “a uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Tale misura è modellata sulla falsariga di quella già prevista dall'art. 8, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) nei confronti dell'autore del delitto di *stalking* (Merli, 2015). Il legislatore ha, altresì, introdotto una nuova circostanza aggravante comune (o semi-comune) per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, nonché per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, se il fatto è commesso in presenza di un minore degli anni diciotto (art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p.), riconoscendo la rilevanza della c.d. “violenza assistita”. Con la l. n. 69 del 19 luglio 2019, il c.d. “Codice rosso”, il legislatore ha inteso rafforzare le tutele delle persone vittime di violenza domestica e di genere, operando delle modifiche sotto il profilo sostanziale e processuale.

La violenza domestica è, quindi, disciplinata come una *species* del *genus* violenza di genere. Sebbene la ricostruzione appaia corretta, rischia di trascurare le ipotesi (minoritarie) in cui l'autore delle violenze è la donna o di mettere in secondo piano gli abusi diversi da quello fisico ed in particolare quelli emotivi, finanziari, psicologici e riproduttivi. Ancora oggi il maltrattamento psicologico risulta la manifestazione di violenza più difficile da riconoscere, perfino per chi ne è vittima (Hirigoyen, 2006).

Un'altra importante fonte di diritto è la Dir. 2012/29/UE che detta norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Il considerando n. 17 della direttiva defi-

nisce la violenza di genere, precisando che “le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazioni e di ritorsioni connesse a tale violenza”. La vittimizzazione secondaria può essere di tipo sostanziale (par. 52 del preambolo) se, dopo la denuncia, vi sia il rischio per la persona offesa di essere sottoposta alle medesime condotte violente ed abusanti subite in precedenza; di tipo processuale (par. 53 del preambolo), allorché la vittima patisca conseguenze dannose proprio a causa del procedimento penale avviato a seguito della sua denuncia.

L’apparato istituzionale (e in particolare giudiziario) dovrebbe, per evitare tali esiti, ispirarsi ad un modello di supporto delle vittime che sia *responsive* (empatico), basato su pratiche che pongano il benessere della vittima al centro e rimuovano tutti i possibili profili di *victim blaming* (Fanci, 2011).

Questa opzione risulta utile anche perché il rischio di recidiva e di *escalation* della violenza subita può condurre, in alcuni casi, al femminicidio. Il termine, introdotto dalla criminologa statunitense Diana Russell nel 1992, indica il *femicide* come la causa principale degli omicidi nei confronti delle donne: una violenza estrema da parte dell’uomo contro la donna “perché donna”. Per prevenire un femminicidio (e, in caso di figli, la perdita di entrambe le figure genitoriali) è necessario tutelare le donne vittime di maltrattamenti, individuando i casi a rischio di recidiva specifica ed *escalation* della violenza (*risk assesment*), in un’ottica di resilienza del sistema giuridico. Inoltre, il sistema deve essere in grado di gestire tale rischio (*risk management*), individuando l’intervento più appropriato.

L’articolo 51 della Convenzione di Istanbul prevede a riguardo che gli organi competenti adottino “le necessarie misure legislative o di altro tipo per garantire che la valutazione del rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di violenza ripetuta siano condotti da tutte le autorità competenti al fine di gestire il rischio e, se necessario, fornire una sicurezza coordinata e di supporto”. A partire da gennaio 2005, nell’ambito del programma europeo DAPHNE (art. 1, Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004), è stata promossa l’adozione dello *Spousal Assault Risk Assesment (SARA- Plus)*, uno strumento sviluppato in Canada per la valutazione e gestione del rischio di recidiva dei detenuti per reati di violenza contro le donne (Forti, 2019). Già il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 ha previsto che il Ministero della giustizia si impegni ad adottarlo, in collaborazione con le istituzioni e i servizi del territorio. La violenza domestica, infatti, richiede non solo un’azione preventiva, ma anche interventi rapidi, dato che “il crescendo della violenza (che segue ritmi imprevedibili, di pause e crisi) lascia spazio, in molti casi, per un’azione sociale che disinneschi la dinamica avviata” (Cimagalli, 2014, p. 178).

La violenza domestica produce, frequentemente, due vittime: chi la subisce direttamente e chi ne è spettatore. Il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) già nel 2003, durante il suo terzo Congresso, ha proposto una prima definizione di violenza assistita: “per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino bambina di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Si includono le violenze messe in atto da minori, su minori e/o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo) o indirettamente (quando ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti)”.

Manca, invece, una definizione normativa di violenza assistita, pur essendo la stessa oggetto di specifiche disposizioni. Il d.lgs. n. 93 del 2013 ha introdotto, infatti, una circostanza aggravante (art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p.), per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), qualora il fatto venga commesso in presenza o in danno di un minore di anni 18. Si consideri che l'art. 612 *bis* non è reato presupposto, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. Pen., 14 aprile 2021, n. 19372). Anche le fonti internazionali non contengono definizioni esplicite. La Convenzione di Istanbul si limita a riconoscere nel preambolo che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”.

A livello europeo si segnalano la Risoluzione del 12 marzo 2010, *Children who witness domestic violence* e la Raccomandazione del 12 marzo 2010, *Children who witness domestic violence*. Da ultimo la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del *partner* e dei diritti di affidamento su donne e bambini fa espresso riferimento alla violenza assistita nel considerando “N”, definendola come la situazione in cui i minori “sono testimoni di qualsiasi forma di maltrattamento perpetrata mediante atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative sul piano affettivo”. La risoluzione riconosce, inoltre, che tale forma di violenza “ha conseguenze molto gravi sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e che è pertanto essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza nelle disposizioni in materia di separazione e affidamento parentale, assicurando che l'interesse superiore del bambino sia considerato preminente, in particolare al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita nei casi di separazione; che la violenza assistita non è sempre facilmente riconoscibile e che le donne vittime di violenza domestica vivono in uno stato di tensione e di difficoltà emotiva; che nelle cause riguardanti sia la violenza domestica che le questioni rela-

tive alla protezione dei minori, i tribunali dovrebbero rivolgersi a esperti dotati delle conoscenze e degli strumenti per evitare decisioni sfavorevoli per la madre che non tengano adeguatamente conto di tutte le circostanze”.

Solo con la l. n. 69 del 2019 il minore vittima di violenza assistita è stato qualificato come persona offesa del reato di cui all’art. 572 c.p., introducendo un’aggravante al comma 2 e riconoscendolo esplicitamente come persona offesa dal reato, al comma 5.

Di particolare interesse sono gli esiti della giurisprudenza penale che ha ricostruito la nozione di violenza assistita come reato autonomo (violenza assistita c.d. maggiore, cfr. Cass., 10 dicembre 2016, n. 4332) eventualmente concorrente con quello di maltrattamenti e come circostanza aggravante (violenza assistita c.d. minore), valutando anche gli esiti risarcitori delle condotte di reato. Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., 20 novembre 2020, n. 74) ricostruisce la giurisprudenza di legittimità individuando il *leading case* nella sentenza del 22 ottobre 2010, n. 41142, che ha ritenuto applicabile l’art. 572 c.p. anche nei confronti dei minori che assistono alla violenza se hanno subito gli effetti negativi della stessa nel proprio sviluppo mentre per la configurabilità dell’aggravante è sufficiente la presenza dei minori. Come osservato in dottrina “il reato di maltrattamenti, nel caso della violenza assistita minore [...] produce il danno civile, certamente risarcibile” (Morelli, 2020, p. 424), non il c.d. danno criminale.

3. Riforma Cartabia: il minore al centro del sistema?

La Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) introduce significative novità che, sebbene ancora da valutare nella concreta operatività (Lorenzino, 2022; De Strobel, 2022), mirano a rendere il sistema giuridico certamente più resiliente (*rectius* a rendere il processo un fattore di resilienza e non corrosivo della stessa) rispetto alle esigenze di donne e minori, vittime di violenza, anche solo assistita. Il sistema giuridico può essere letto come un sistema complesso e adattivo, con caratteristiche di stabilità e cambiamento che operano su scale multiple (Humby, 2014).

La riforma inserisce nel Capo III del libro IV del codice di procedura civile una sezione interamente dedicata alla “violenza domestica o di genere”, definendo il proprio ambito di applicazione nei procedimenti “in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori”. Questa definizione, pur non estremamente precisa, risulta sufficientemente ampia da ricomprendere le ipotesi di violenza trattate in precedenza. Significativo è che sia sufficiente l’allegazione di abusi o condotte violente per attivare le norme specifiche. Vi è un generale dovere, in capo a giudici ed ausiliari, di tutelare *la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima* e di garantirne *la sicurezza* (art. 473 bis.42, comma 2, c.p.c.). Come dimostra la

giurisprudenza, specie di merito, si tratta di esiti affatto scontati. Si consideri, ad esempio, la recente condanna dello Stato italiano per essere venuto meno all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche (Cedu, 2 marzo 2017, c. 41237/14, *Talpis c. Italia*) o i numerosi casi di vittimizzazione secondaria. Descrivere “una storia familiare violenta come un caso di conflitto è il primo passo per l'inesorabile negazione della tutela della donna e, conseguentemente, dei suoi figli” (Enrichens, 2021, 117).

La disciplina (contenuta negli artt. 473 *bis.41-473 bis.46* c.p.c.) prevede le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; la possibilità per il giudice di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (art. 473 *bis.42*, comma 1, c.p.c.); l'esclusione della mediazione familiare. Specifiche disposizioni processuali e sostanziali sono dettate per evitare proprio la vittimizzazione secondaria: l'art. 473 *bis.42*, comma 6, c.p.c. esclude la necessità della comparizione personale alla udienza o la possibile omissione “del tentativo di conciliazione”; l'art. 473 *bis.45* prescrive l'ascolto diretto del minore *evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze* e la possibilità di acquisire agli atti l'esito dell'ascolto condotto in altro procedimento. È espressamente previsto che il pubblico ministero presenti memorie e produca atti, riconoscendogli espressamente un ruolo attivo.

È richiesto il coordinamento e la collaborazione tra le autorità civili e le autorità penali nonché con i servizi sociali e sanitari (art. 473 *bis.46*, ult. comma, e art. 473 *bis.46*).

L'art. 473 *bis.46* impone al giudice che ravvisi, anche all'esito dell'istruzione sommaria, la fondatezza delle allegazioni di abuso o violenza di disciplinare il diritto di visita “individuando modalità idonee a non compromettere la loro [dei minori] sicurezza”.

Già la Convenzione di Istanbul invitava a disciplinare il diritto di visita tenendo conto della presenza di violenza e della necessità di non comprimere in alcun modo i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini/adolescenti (Convenzione di Istanbul, articolo 315) fino a valutare il ricorso alla sospensione o, persino, la decadenza della responsabilità genitoriale del maltrattante (Convenzione di Istanbul, articolo 456).

La normativa concernente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., per i profili sostanziali, in ordine ai presupposti e ai contenuti della tutela e art. 736 *bis* c.p.c. per i profili processuali in senso stretto) è stata trasferita, con piccole modifiche, nella sezione V, del titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile (artt. 473 *bis.69* c.p.c., 473 *bis.70* c.p.c. e 473 *bis.71* c.p.c.). La Riforma ha ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto anche alle ipotesi in cui sia cessata la convivenza tra coniugi o conviventi; ha statuito che, quando la condotta

sia suscettibile di arrecare danno anche ai minori i provvedimenti possano essere adottati anche dal tribunale per i minorenni; ha previsto la possibilità di prorogare la misura anche su istanza del pubblico ministero quando siano coinvolti minori; ha escluso la possibilità di disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare, in alternativa ai servizi sociali del territorio (De Cristofaro, 2022).

4. Interventi multisistemici integrati a garanzia dei minori vittime di violenza assistita

La violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa nel nostro paese, secondo la ricerca epidemiologica sul maltrattamento compiuta da Cismai, Terre des Hommes e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del 2015. Infatti, su 100.000 minorenni maltrattati in carico ai servizi sociali, il 19% dei bambini e ragazzi, sono vittime di violenza assistita, agita, in particolare, sulle madri.

Il Cismai già nel 2005 ha elaborato delle linee guida per gli operatori, aggiornate poi nel 2017, anche alla luce della convenzione di Istanbul, intitolate *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*.

I dati sottolineano l'importanza di interventi di supporto dei minori che, tuttavia, non trovano spazio nelle previsioni relative, ad esempio, ai congedi. Non esiste, infatti, alcuna previsione specifica che tenga conto della fragilità del rapporto genitoriale in caso di violenza domestica. Il congedo previsto per le vittime di violenza domestica, dall'art. 24 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, tiene conto esclusivamente dell'esigenza della vittima, peraltro, nei limitati casi in cui debba svolgere "percorsi di protezione certificati" (per un periodo massimo di tre mesi). Per quanto riguarda il settore pubblico, la disciplina è contenuta nell'art. 30, comma 1 *ter*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 14, comma 6, della l. 7 agosto 2015, n. 124.

Solo di recente è stata introdotta una tutela per gli orfani di femminicidio che potrebbe estendersi, in una prospettiva *de iure condendo*, anche alle vittime di violenza assistita che abbiano riportati danni fisici o psicologici, sul modello della tutela dei figli di orfani e mutilati sul lavoro. Il d.m. 21 maggio 2020, n. 71, attuativo della previsione contenuta nella legge di bilancio 2018, regola l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Sono previste borse di studio; incentivi, pari fino al 50% dei contributi dovuti, per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, di orfani di femminicidio per massimo 36 mesi; contributi a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa

per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica. Sarebbe auspicabile prevedere almeno il ristoro delle spese documentate per prestazioni mediche, di assistenza materiale e psicologica anche per i minori conviventi con il genitore abusato.

Andrebbe, inoltre, valorizzata la previsione della Convenzione di Istanbul (artt. 29 e 30) che impegna le Parti ad adottare le misure necessarie a rendere effettiva la responsabilità civile diretta dell'autore del reato in favore della vittima (*rectius* delle vittime). La Convenzione prevede, inoltre, la responsabilità civile delle autorità statali “che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze” e nei casi in cui la vittima della violenza abbia subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute e quando la riparazione del danno “non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato”. Lo Stato potrà, poi, richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, previa adeguata valutazione della sicurezza della vittima (Senigaglia, 2015).

Un sistema giuridico resiliente, come chiarito *supra*, pone al centro la soggettività vulnerabile e, in particolare, quella dei minori. Il vulnerabile non è una figura teorica del diritto, bensì una situazione fattuale e concreta che è “presa in considerazione dal diritto a partire dalla sua ‘dimensione situazionale’, in uno dei diversi contesti nei quali discriminazioni, stigmatizzazioni, offese, violenze, diventano ‘in negativo’ determinanti per produrre il mancato riconoscimento di diritti” (Battelli, 2022). Nelle relazioni intersoggettive, “qualificare qualcuno come vulnerabile mette in evidenza una ineguaglianza tra individui, ossia una situazione di svantaggio” (Pastore, 2021).

Un'efficace metafora per spiegare il *vulnerability approach* è lo schiaccianoci: le persone (viepiù i minori) vulnerabili sono schiacciate da condizioni strutturali e stress incidentali. Intervenire su tali fattori è essenziale per trasformare la vulnerabilità in resilienza (Frerks, Warner, Weijs, 2011).

La scarsa resilienza del sistema complessivo si è manifestata, ad esempio, durante la pandemia. Anche per l'assenza di specifiche disposizioni, il *lockdown* ha aggravato la situazione di chi subisce violenza endofamiliare, nonostante l'incessante lavoro delle strutture di supporto, che hanno operato senza regole *ad hoc*. La normativa emergenziale, infatti, non ha stabilito nulla in maniera specifica per le vittime di violenza domestica, compresi i minori vittime di violenza assistita, che, confinati in casa per evitare il rischio del potenziale contagio, erano in stretto e costante contatto con i propri aggressori. Alcuni autori (Trapella, 2021) ipotizzano la condanna per inerzia dell'Italia, non avendo la stessa adottato dopo la c.d. prima ondata “ma, pure, dopo le successive evoluzioni dell'emergenza [...]

iniziative specifiche per combattere la violenza domestica in previsione di nuove chiusure”. In altre parole, l’evento stressante (la pandemia) non ha prodotto alcun cambiamento volto a rendere il sistema più resiliente. Si adotta, in questo contesto, per analogia, la definizione di resilienza del 2004 dell’*United Nations inter-agency Secretariat of International Strategy for Disaster Reduction*, che la descrive come “the capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure”. La resilienza è data dal grado con cui il sistema sociale è in grado di organizzarsi per aumentare la capacità di imparare dalle crisi passate per migliorare le misure di protezione e riduzione del rischio.

Sebbene non siano mancati significativi passi avanti dal punto di vista della tutela immediata delle vittime (donne e minori, anche per la sola violenza assistita), sono ancora insufficienti i percorsi per il recupero e l’*empowerment* e appare carente la formazione e specializzazione di tutti gli operatori (compresi quelli giuridici) per evitare la vittimizzazione secondaria. L’investimento, anche economico, appare tuttora inadeguato. Gli interventi più recenti, dal d.l. 93 del 2013 alla l. 24 novembre 2023, n. 168, presentano, infatti, clausole di invarianza finanziaria.

Eppure, è noto che la resilienza individuale è corrosa dal *partner* violento, che mina l’autostima e le relazioni positive della vittima. Quando la relazione violenta giunge al c.d. punto di rottura “le opportunità offerte dal sistema di governo del contesto socio-politico di appartenenza fanno concretamente la differenza [...] l’azione pubblica dovrebbe preoccuparsi del perché certi individui scelgono in un determinato momento di non accedere a determinate risorse”. Occorre, infatti, tener conto che l’intero processo di *empowerment* si inserisce nella più ampia cornice della comunità/Paese di riferimento (Deriu, 2016, 207).

Una recente ricerca (Toffanin, 2019) mostra come il problema non sia l’*assenza di strumenti* ma piuttosto la loro efficacia. Questa è influenzata sia da fattori esterni al diretto controllo del *sistema di aiuto/sostegno*, quali il comportamento dell’abusante, la condizione socioeconomica o la rete sociale della vittima; sia da elementi interni ai servizi. I luoghi di prima accoglienza, gestiti dal terzo settore, non possono sempre contare su finanziamenti stabili, con inevitabili effetti sulla continuità assistenziale ma anche sulla qualità/stabilità del personale impiegato, sulla capacità di accogliere soggetti con particolari esigenze (non legate strettamente alla situazione di abuso) o portatori di ulteriori diversità (etniche, ad esempio). I percorsi istituzionali, inoltre, hanno una durata limitata e non sempre prevedono un adeguato percorso di inserimento che garantisca l’effettiva autonomia. Peraltro, solo i servizi di “prima accoglienza” adottano protocolli standardizzati, mentre mancano procedure per le fasi successive, il che rappresenta

un vantaggio dal punto di vista della personalizzazione dell'intervento ma richiede una cabina di regia che eviti il "fai da te", con buone intenzioni ma pessimi risultati. Le politiche contro la violenza richiedono un sistema di *welfare* flessibile, integrato con una configurazione reticolare, fondata sulle *partnership*, con accordi formali e obiettivi espliciti (Cimagalli, 2014).

Il Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile Contro Le Donne 2021-2023 individua quattro assi, con priorità ed assi di intervento. La priorità 2.5 è dedicata alla *protezione tutela e sostegno psicosociale delle/dei minori vittime di violenza assistita*. Essa invita, partendo dal dettato della Convenzione di Istanbul, a considerare, nelle politiche di contrasto alla violenza contro le donne, i bisogni dei minori testimoni degli episodi di violenza, prevedendo percorsi dedicati di supporto e prendendo a riferimento l'interesse superiore del minore nella definizione degli stessi. Il piano sottolinea che nell'accoglienza e nella presa in carico delle madri con figli minori deve essere attivata un'integrazione efficace tra servizi sociali, sanitari e Centri Antiviolenza.

Il piano propone quattro modalità di intervento: azioni per colmare il *gap* di competenze attualmente esistente tra gli operatori che si occupano di minori, con l'obiettivo finale di prevenire la vittimizzazione secondaria e l'assistenzialismo a-specifico; la mappatura delle case famiglia in cui vengono inseriti i minori figli di donne vittime di violenza, e gli orfani da femminicidio; l'adozione di linee guida per gli interventi di natura sociale, psicologica ed educativa diretti a minori vittime di violenza e orfani da femminicidio nei servizi territoriali, nei centri per le famiglie e nei servizi di assistenza domiciliare; interventi per il rafforzamento della presa in carico della diade madre-bambino.

Al termine del processo (dinanzi al tribunale) e del percorso (di sostegno ed accompagnamento) i minori dovrebbero poter sentire quanto affermato da un parente delle vittime del Bataclan, al termine del processo ai terroristi: "ci hanno dato un luogo, e del tempo, tutto il tempo necessario per fare qualcosa del dolore. Trasformarlo, metabolizzarlo. E ha funzionato. Questo è quello che è successo. Siamo partiti, abbiamo fatto questa lunga, lunga traversata e adesso la nave entra in porto. Scendiamo a terra" (Carrère, 2023, p. 250).

5. Conclusione

L'analisi svolta ha evidenziato la complessità della tutela dei minori vittime di violenza di genere assistita e l'urgenza di adottare un approccio integrato e multisistemico che riconosca la centralità delle loro esigenze e vulnerabilità. Nonostante i progressi normativi, il sistema giuridico italiano rimane carente sotto alcuni aspetti cruciali, quali il supporto economico e

psicologico, la formazione adeguata degli operatori e la necessità di coordinamento tra le istituzioni coinvolte. La Riforma Cartabia rappresenta un importante passo verso la costruzione di un sistema più resiliente, capace di proteggere i minori e le vittime di violenza di genere senza esporli a vittimizazioni secondarie. Tuttavia, per garantire una protezione effettiva e sostenibile, è indispensabile un investimento concreto in risorse e un rafforzamento della rete di supporto, in linea con i principi di dignità e sicurezza che ispirano le normative internazionali. Alla luce di queste riflessioni, emerge la necessità di consolidare un sistema giuridico realmente responsivo, in grado di trasformare il dolore e il trauma vissuti dai minori in un percorso di resilienza.

Bibliografia

- Battelli, E. (2022). Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente. *Rivista di diritto civile*, 939-967.
- Bennet Woodhouse, B. (2009). A world fit for children is a world fit for everyone: Ecogenerism, feminism and vulnerability. *Emory University School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series*, 817-865.
- Bilotta, F. (2019). Responsabilità. In M. Brolo, F. Bilotta, & A. Zilli (A cura di), *Lessico della dignità* (p. 81 ss.). Forum editrice.
- Carrère, E. (2023). *VI3*. Adelphi.
- Cimagalli, F. (A cura di). (2014). *Le politiche contro la violenza di genere nel welfare che cambia*. Franco Angeli.
- De Cristofaro, G. (2022). Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della “legge Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari. *Le Nuove leggi civili commentate*, 1407-1460.
- De Strobel, G. (2022). Riforma Cartabia: Violenza di genere, consulenza e servizi sociali. *Rivista AIAF*, 222-229.
- Deriu, F. (2016). Violenza di genere, capacitazione, resilienza ed empowerment: Verso un nuovo framework interpretativo. *Autonomie locali e servizi sociali*, 201-209.
- Enrichens, A. (2021). Violenza di genere e violenza assistita: La prospettiva di genere nell’uso degli strumenti civilistici di tutela e prevenzione. *Minori e giustizia*, 115-124.

- Fanci, G. (2011). La vittimizzazione secondaria: Ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 53-66.
- Folla, N. (2017). Violenza domestica e di genere: La Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia. *Famiglia e diritto*, 626-635.
- Forti, E. (2019). Una sfida caleidoscopica: L'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere. *Diritto penale e uomo*, 1-40.
- Frerks, G., Warner, J., & Weijs, B. (2011). The politics of vulnerability and resilience. *Ambiente & Sociedade*, 105-122. <https://doi.org/10.1590/S1414-753X2011000200008>
- Hirigoyen, M. F. (2006). *Sottomessa: la violenza sulle donne nella coppia*. Einaudi.
- Humby, T.-L. (2014). Law and resilience: Mapping the literature. *Seattle Journal of Environmental Law*, 85-130. <https://doi.org/10.1017/S2047102518000286>
- Lorenzino, S. (2022). Violenza di genere e violenza assistita: Cambiamo la prospettiva. *Minori giustizia*, 88-97.
- Merli, A. (2015). Violenza di genere e femminicidio. *Diritto penale contemporaneo*, 430-468.
- Morelli, A. (2022). La “violenza assistita”: Brevi riflessioni sulla complessa ‘traduzione’ giuridica di un fenomeno sociale. Nota a Cass., 20 novembre 2020, n. 74. *Rivista italiana di medicina legale*, 405-430.
- Pastore, B. (2021). *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*. Giappichelli.
- Senigaglia, R. (2015). La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare. *Rivista di diritto privato*, 111-150.
- Toffanin, A. M. (2019). La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura. Relazione di approfondimento nell'ambito del WP 4 - Contributo all'attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. *IRPPS - CNR*.
- Trapella, F. (2021). Dieci anni dalla Convenzione di Istanbul e a due anni dal codice rosso: Moniti sovranazionali, vulnerabilità, garanzie difensive. *Cassazione penale*, 3814-3840.